

REGOLAMENTO E TARIFFE
DELL'AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE

INTRAGNA



CAPO I

Norme generali

Art. 1

Costituzione

¹L'Azienda Comunale dell'Acqua Potabile (denominata in seguito ACAP) è istituita ai sensi della Legge Cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907. L'ACAP, rappresentata dal Municipio, è gestita e amministrata separatamente dall'ordinaria gestione comunale.

Art. 2

Compiti

¹L'ACAP provvede alla captazione e alla distribuzione, nei limiti della disponibilità e alle condizioni del presente regolamento, dell'acqua potabile per uso pubblico, domestico, agricolo, commerciale e industriale con diritto di privativa sul territorio del comune nelle zone servite.

²La qualità dell'acqua deve soddisfare le norme federali e cantonali in materia di derrate alimentari.

Art. 3

Organizzazione

¹Gli organi dell'ACAP sono:

- il consiglio comunale
- il municipio
- la commissione della gestione del consiglio comunale (che espleta i compiti della commissione di revisione).

Art. 4

Competenze

- a) del consiglio comunale
- b) del municipio
- c) della commissione della gestione

¹Si richiamano gli art. 7 ss della LMSP (Legge sulla Municipalizzazione dei Servizi Pubblici).

CAPO II

Erogazione dell'acqua

Art. 5

Modo di erogazione

¹L'acqua è erogata in uno dei seguenti modi:

²deflusso misurato mediante contatore per uso pubblico, domestico, agricolo, commerciale e industriale e stabili ad uso pubblico, ad eccezione dei monti serviti dall'ACAP.

³deflusso illimitato per fontane pubbliche, idranti e altri servizi pubblici.

⁴deflusso a prezzo fisso per cantieri edili.

Art. 6

Uso dell'acqua

¹E' fatto divieto all'utente di disporre dell'acqua per scopi che non siano quelli previsti dal presente regolamento.

²E' ugualmente fatto divieto di cessione dell'acqua a terzi se non nei casi autorizzati dall'ACAP.

³E' inoltre vietato lasciar defluire l'acqua in modo sproporzionato e senza scopo plausibile.

Art. 7

Modalità di fornitura

¹Salvo circostanze particolari, l'acqua viene fornita in permanenza su tutta la rete di distribuzione.

²L'ACAP non dà garanzie circa la composizione, la durezza, la temperatura e la regolarità della pressione dell'acqua.

³L'ACAP può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- carenza d'acqua
- forza maggiore
- disturbi d'esercizio
- lavori di manutenzione, di riparazione, esecuzione di nuovi allacciamenti, rinnovo o ampliamento della rete.

⁴L'ACAP può emanare disposizioni speciali, in modo particolare nel caso di consumi di punta rilevanti, a garanzia di una regolare fornitura per usi domestici.

⁵Le limitazioni o le interruzioni prevedibili vengono tempestivamente annunciate agli utenti. L'ACAP non assume nessuna responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti e non accorda alcun risarcimento, riduzione o indennizzo.

CAPO III

Rete di distribuzione

Art. 8

Rete di distribuzione

¹ La rete principale di distribuzione dell'ACAP è, di regola, posata su proprietà pubblica e rifornisce di acqua la zona edificabile del comune e i fabbricati fuori zona già allacciati. La sua estensione è indicata nel piano dei servizi tecnologici del piano regolatore.

Art. 9

Ampliamento della rete di distribuzione

¹ L'ampliamento della rete è effettuato entro i limiti consentiti dalle possibilità finanziarie dell'ACAP.

² Richieste da parte di privati per l'ampliamento della rete che non assolvono il requisito previsto dal precedente capoverso possono essere accolte soltanto se il o i proprietari prendono a loro carico tutte le spese relative.

CAPO IV

Allacciamenti

Art. 10

Domanda di allacciamento

¹ Per ogni nuovo allacciamento e prima dell'inizio dei lavori, deve essere inoltrata all'ACAP, per iscritto, una domanda di allacciamento corredata dai relativi piani di esecuzione.

² L'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente regolamento e alle condizioni tariffarie.

³ L'ACAP può rifiutare l'allacciamento o la fornitura di acqua nel caso in cui le installazioni o gli apparecchi non siano conformi alle prescrizioni federali e cantonali e alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA (Società svizzera dell'industria del gas e delle acque) e nel caso in cui l'allacciamento non risponda alle condizioni del presente regolamento.

⁴ L'uso di acqua per cantieri e per altri scopi provvisori è ~~sono~~ sottoposto a autorizzazione.

⁵ Sono pure soggetti a speciale autorizzazione l'allacciamento di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzatori, di impianti per la lotta antincendio, di irrigazione e gli impianti a carattere industriale.

⁶ Le piscine di volume utile superiore a 12 m³ devono essere munite dell'impianto di rigenerazione dell'acqua, conforme alle direttive cantonali. Il loro riempimento può avvenire solo su autorizzazione rilasciata dall'ACAP su richiesta scritta.

⁷Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate per iscritto all'ACAP.

Art. 11

Concessione dell'allacciamento ¹ L'allacciamento è concesso al proprietario del fondo o al titolare di un diritto di superficie.

Art. 12

Prescrizioni per l'esecuzione dell'allacciamento ¹Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabilite dall'ACAP.

²Di regola ogni stabile o fondo dispone di un solo allacciamento.

³Spetta comunque al proprietario perfezionare gli accordi con terzi nel caso in cui l'allacciamento si situi, tutto o in parte, su altre proprietà private.

⁴L'esecuzione dell'allacciamento, dalla condotta principale alla saracinesca, è di competenza dell'ACAP o di una sua ditta di fiducia.

⁵Ogni allacciamento deve essere provvisto sia di una saracinesca di entrata, posata prima del contatore e facilmente accessibile, sia di una valvola di ritenuta posta immediatamente dopo il contatore. La valvola di ritenuta è pure obbligatoria per gli allacciamenti provvisori quali cantieri edili, attività agricole, ecc.

Art. 13

Altre prescrizioni tecniche ¹ Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento, fanno stato le prescrizioni SSIGA.

Art. 14

Spese, proprietà, manutenzione e rinnovi ¹ Le spese per l'esecuzione dell'allacciamento dalla condotta comunale fino al contatore compreso sono a carico del titolare dell'allacciamento che rimane proprietario dell'impianto ma non del contatore.

²Gli interventi di manutenzione o sostituzione sono eseguiti dall'ACAP o da una sua ditta di fiducia. I costi sono a carico del proprietario.

Art. 15

Responsabilità

¹Il titolare dell'autorizzazione di allacciamento risponde nei confronti dell'ACAP di tutti i danni causati da manipolazioni errate, da incuria o da insufficiente manutenzione o sorveglianza delle proprie installazioni.

²Egli è pure responsabile degli atti dei suoi inquilini, di affittuari e di coloro che utilizzano o hanno utilizzato le sue installazioni.

Art. 16

Disdetta

¹L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura di acqua deve comunicarlo all'ACAP per iscritto con 30 giorni di anticipo.

²L'interruzione e la rimozione dell'allacciamento è di competenza dell'ACAP o di una sua ditta di fiducia, le spese sono a carico dell'utente.

CAPO V Contatori

Art. 17

Contatori

¹ Il consumo di acqua è accertato con l'ausilio di adeguati contatori che sono messi a disposizione e gestiti dall'ACAP.

²La posa e la fornitura del contatore sono di competenza dell'ACAP o di una sua ditta di fiducia. Di regola il contatore, viene posato all'interno del fabbricato, al riparo dal gelo e in luogo facilmente accessibile.

³Il contatore è fornito e posato a spese dell'ACAP che ne rimane proprietaria.

⁴L'utente risponde dei danni al contatore non dipendenti dalla normale usura.

⁵L'utente può chiedere il controllo del contatore presso una stazione di taratura ufficiale. Se non è superato il limite di tolleranza di $\pm 5\%$, la spesa di verifica è a carico dell'abbonato.

⁵In caso di funzionamento difettoso del contatore, il consumo è stabilito in base a quello dell'anno precedente.

⁶La posa di contatori supplementari per un unico proprietario non è esclusa se ciò non comporta particolari oneri amministrativi e tecnici all'ACAP. In questi casi il costo del contatore è interamente a carico dell'utente.

CAPO VI Tasse

Art. 18

Tasse

¹ L'utente è tenuto a pagare le seguenti tasse:

- taxa iniziale di allacciamento
- taxa base annuale
- taxa sul consumo annuale mediante o senza contatore
- tasse a prezzo fisso per uso temporaneo

Art. 19

Tassa iniziale di allacciamento

¹ L'allacciamento alla rete di distribuzione è sottoposto ad una taxa unica, così stabilita:

stabili	fr. 70.- per ogni 100 m ³ o frazione superiore ai 50 m ³ . Tassa minima fr. 400.- Il volume è calcolato secondo le norme SIA.
fondi aperti (compresi i vigneti, frutteti, stalle, pollai ecc.)	fr. 100.-
piscine	fr. 20.- per ogni m ³ di capienza

²La taxa è dovuta anche nel caso di allacciamenti di stabili eseguiti in fasi successive.

³Il cambiamento d'uso dell'elemento allacciato rispetto a quello indicato al momento della concessione, così come gli ampliamenti degli edifici esistenti implicano l'emissione di un conguaglio.

Art. 20

Tassa base annuale

¹ La tassa base annuale da diritto all'utente di rimanere allacciato alla rete dell'acquedotto.

Essa è dovuta da tutti gli utenti dell'ACAP inclusi quelli dei monti.

	Minimo Fr.	Massimo Fr.
stabili residenziali e appartamenti primari, secondari e di vacanza	180.-	250.-
attività agricole, vigneti, frutteti, giardini, orti, pollai, stalle, alambicchi e simili	30.-	50.-
attività di reddito principale quali vigneti, frutteti, vivai, orti, pollai, stalle e simili	150.-	200.-
piscine con un volume utile superiore a 12 m ³	180.-	250.-
ristoranti, grotti, bar senza alloggio e simili: per ogni posto a sedere (calcolato sui posti interni)	10.-	30.-
ristoranti, grotti, capanne, ostelli con alloggio e simili: per ogni posto a sedere (calcolato sui posti interni) per ogni letto	10.- 25.-	30.- 50.-
alberghi, pensioni, garni e simili: per ogni letto	25.-	50.-
negozi, commerci, attività artigianali, studi medici, banche, uffici professionali e simili	200.-	250.-
Case anziani regionale San Donato	2000.-	2500.-
Enti pubblici, consorzi, associazioni e società	150.-	200.-

Art. 21a

Tassa sul consumo annuale mediante contatore	Minimo Fr	Massimo Fr.
tassa per m ³ di consumo	0.50	1.20

Art. 21b

Tassa sul consumo annuale senza contatore (monti)	Minimo Fr	Massimo Fr.
residenze secondarie	10.-	30.-
case affittate per vacanza	20.-	40.-
ristoranti, grotti senza allog- gio e simili	30.-	50.-
ristoranti, grotti, capanne, o- stelli con alloggio e simili	40.-	60.-

Art. 22

Tasse a prezzo fisso per uso tempo-
raneo

¹ Per il consumo di cantieri edili vengono prelevate le seguenti
tasse:

m ³ . di costruzione Il volume è calcolato se- condo le norme SIA.	Fr.
fino a 499	50.-
500 - 1499	100.-
1500 - 2499	150.-
oltre i 2500	150.- + 0,05 per m ³ supplementari

²Negli altri casi di uso temporaneo le tariffe a prezzo fisso sono stabilite proporzionalmente all'entità
dall'ACAP.

CAPO V

Fatturazione e pagamento

Art. 23

Fatturazione

¹ Annualmente l'ACAP preleva le tasse dovute dall'utente

²La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato al momento della fatturazione. In caso di modificazione della proprietà durante l'anno di computo, il nuovo proprietario può chiedere la fatturazione pro rata al vecchio proprietario se ciò è chiesto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data del trapasso di proprietà.

³Se il manufatto allacciato fosse destinato a più usi, le tasse sono applicate cumulativamente solo nel caso in cui gli spazi per usi complementari siano fisicamente separati da quelli adibiti per uso primario.

Art. 24

Esenzioni

¹Sono esenti da qualsiasi tassa gli usi pubblici comunali.

²Sono inoltre esenti le società e le associazioni locali, senza scopo di lucro, riconosciute dall'ACAP.

Art. 25

Modo di pagamento

¹L'ACAP stabilisce il modo e i termini di pagamento. Se l'utente non osserva i termini prescritti dovrà sopportare le spese di richiamo causate dal ritardo.

Art. 26

*Tasse di diffida,
interessi di ritardo,
Interruzioni di fornitura*

¹ Ai morosi è applicata una tassa di diffida di fr.20.-

²Se il termine di pagamento non è rispettato, è applicato un interesse di ritardo da un minimo del 4% ad un massimo del 7%, ritenuto un minimo di fr. 20.-

³Scaduti i termini indicati nella diffida, l'ACAP procede all'incasso in via esecutiva.

⁴L'ACAP può in questi casi sospendere la fornitura dell'acqua, inteso comunque che devono essere garantiti i fabbisogni igienici e alimentari.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 27

Uso delle fontane pubbliche

¹Le fontane pubbliche possono essere usate esclusivamente per abbeverarvi il bestiame o per usi domestici (escluso l'innaffiamento di giardini, irrigazione di vigneti, campi agricoli, ecc).

²Sono vietati usi che sporcano o inquinano l'acqua delle vasche.

Art. 28

Idranti

¹ L'ACAP provvede alla posa degli idranti antincendio e ne assume il controllo, la gestione e la manutenzione.

²Le spese sono a carico dell'ACAP.

³Eccezionalmente gli idranti possono anche essere utilizzati per altri scopi secondo le direttive stabilite dell'ACAP.

Art. 29

Accesso alle proprietà

¹Gli addetti dell'ACAP, designati dal municipio, possono accedere alle proprietà private allacciate alla rete di distribuzione per controllare la regolarità e la gestione degli impianti e per la lettura dei contatori.

Art. 30

Prelievi abusivi

¹I prelievi di acqua senza debita autorizzazione sono sottoposti alle sanzioni e possono essere perseguiti penalmente.

²Analogamente sono perseguibili coloro che manomettono la rete e i contatori o eseguono allacciamenti abusivi.

³Le spese di ripristino sono a carico del denunciato.

Art. 31

Infrazioni

¹ Le infrazioni al presente regolamento e alle disposizioni emanate in applicazione dello stesso sono punite con multe tenuto conto della gravità dell'infrazione.

²L'ACAP può in questi casi sospendere la fornitura dell'acqua, inteso comunque che devono essere garantiti i fabbisogni igienici e alimentari.

Art. 32

Contestazioni e procedura Si richiamano gli art. 40 ss LMSP.

Art. 33

Uniformità degli impianti ¹ L'ACAP fissa il termine per uniformare gli impianti esistenti alle presenti disposizioni.

Art. 34

Entrata in vigore ¹Il presente regolamento abroga quello precedente e ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

²Esso entra in vigore il 1.04.2005, riservata la procedura di approvazione prevista dal Capo V LMSP.

Approvato dal Consiglio comunale il 29 marzo 2005
Ratificato dalla Sezione enti locali il 25 luglio 2005